



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0143/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0222/CSA/2023-2024

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Umberto Maiello - Vice Presidente

Maurizio Greco - Componente

Michele Messina - Componente (relatore)

Antonio Cafiero- Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0222/CSA/2023-2024, proposto dalla Società Ascoli Calcio 1898 S.p.A. nell'interesse del suo tesserato Sig.r Antonello Brambilla in data 10.02.2024,

per la riforma della Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Comunicato Ufficiale n. 96 del 06.02.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 13.02.2024, l'Avv. Michele Messina e udito l'Avv. Paolo Rodella per la reclamante.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Ascoli Calcio 1898 S.p.A. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per due giornate inflitta dal giudice sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B al tesserato sig. Antonello Brambilla, di cui al Comunicato Ufficiale n. 96 del 06 Febbraio 2024, in relazione alla gara Ascoli - Sudtirolo del 04 febbraio 2024, il cui provvedimento è così motivato: *"per avere al termine della gara, all'ingresso del tunnel che adduce agli spogliatoi, rivolto reiteratamente espressioni insultanti al Direttore di gara"*.

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, previa espressa rinuncia ai termini a difesa di cui all'art. 72 II comma C.G.S., una volta illustrati i fatti occorsi durante la gara e proceduto alla ricognizione degli eventi sanzionati dal giudice di prima istanza, ha diffusamente dedotto in ordine all'assenza di intenzionalità offensiva per essere le espressioni, a suo dire, solo inopportune e irrispettose, oltre che rivolte a un tesserato della squadra avversaria e non al direttore di gara.

La società Ascoli Calcio 1898 S.p.A., una volta sollecitata l'applicazione delle circostanze attenuanti regolate dall'art. 13 C.G.S., ha chiesto, in via principale, la riforma della sanzione inflitta al sig. Antonello Brambilla da 2 (due) a 1 (una) e, in via subordinata, la riduzione della squalifica da 2 (due) ad 1 (una) giornata effettiva di gara con ammenda nella misura che sarà ritenuta di giustizia.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 13 Febbraio 2024, è comparso, per la società ricorrente l'Avv. Paolo Rodella il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento per i motivi che seguono.

Il Collegio considera, in premessa, come la condotta in contestazione risulti essere documentalmente comprovata dal referto dell'arbitro che, per costante avviso di questa Corte, assume, ai sensi dell'art. 61 comma 1 C.G.S., forza fidefacente in ordine ai fatti ivi indicati e ai comportamenti riportati, posto che il ricorrente ha indirizzato nei confronti del direttore di gara parole la cui valenza è da considerarsi, oltre che irrispettosa e non soltanto inopportuna, secondo il comune sentire sicuramente ingiuriosa.

La natura insultante della condotta in addebito e la sua reiterazione, al di là di come si voglia configurarla nella sua unicità o meno, rendono, dunque, il comportamento complessivo tenuto dal tesserato obiettivamente censurabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 comma 1 lettera a) C.G.S. così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 che, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, prevede la sanzione minima dell'inibizione "*per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara*".

Nel referto viene, in realtà, precisato che il sig. Antonello Brambilla a fine partita raggiungeva l'arbitro all'entrata del tunnel che portava agli spogliatoi rivolgendogli più volte le espressioni ivi dettagliatamente riportate, la cui portata lesiva, proprio perché dal direttore di gara distintamente percepita (*venivo raggiunto, mi diceva...*) e comunque in assenza contributi utili a confutare gli eventi come riportati negli atti ufficiali di gara, non potrebbe a nessun titolo essere smentita né intendersi affievolita.

Non di meno, il denunciato stato di compressione psico-emotiva (peraltro a partita terminata) conseguente all'evoluzione agonistica dell'incontro, non concorre, a parere del Collegio, ad alleggerire la posizione del tesserato e quindi a configurare una diversa e più tenue ipotesi disciplinare dal momento che detta circostanza piuttosto che un fattore fortuito, imprevedibile ed inevitabile rappresenta un dato ordinario e costante di ogni competizione, tanto più se di alto livello, sicché il suo controllo costituisce, di norma, un comportamento incondizionatamente esigibile.

Secondo questa Corte, non possono, dunque, trovare ingresso le invocate richieste di attenuazione che la società reclamante pone a fondamento della richiesta di diminuzione della sanzione inflitta al suo tesserato, nella specie peraltro non dimostrate, a fronte di un episodio che obiettivamente travalica i limiti della continenza verbale.

Le articolazioni difensive della società Ascoli Calcio 1898 S.p.A., pertanto, non avendo trovato in questa sede adeguato riscontro, non possono che essere considerate recessive rispetto agli elementi di prova fin qui raccolti nel rispetto del disposto di cui all'art. 36 comma 1 lettera a) C.G.S.

La giurisprudenza richiamata nel ricorso, a conforto della richiesta riduzione, non appare conferente in quanto non vi è alcun riferimento a fatti specifici o generici anche solo astrattamente riconducibili all'art. 13 C.G.S. e che potrebbero indurre ad una valutazione attenuata della sanzione prevista da ripetuto art. 36 comma 1 lettera a) C.G.S. per la condotta ascritta al sig. Antonello Brambilla.

Ciò nondimeno, la particolarità del contesto in cui è maturata la condotta ha già trovato ampia considerazione nell'arresto decisorio di primo grado.

Non può, infatti, essere revocata in dubbio l'equità (*rectius* mitezza) della sanzione comminata dal giudice sportivo che, evidentemente valutando tutte le circostanze del caso concreto, ha contenuto la reazione punitiva nella sanzione della squalifica per due giornate, laddove il minimo edittale previsto dal C.G.S. per episodi di condotta ingiuriosa e irrispettosa è pari a quattro giornate.

Sulla base di quanto precede, l'appello proposto dalla Società Ascoli Calcio 1898 S.p.A. nell'interesse del suo tesserato sig. Antonello Brambilla deve essere respinto con conseguente conferma della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

L'ESTENSORE

Michele Messina

IL PRESIDENTE

Umberto Maiello

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce